

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 934-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCALBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 1134)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Sanità

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
protezione degli animali nei trasporti internazionali,
adottata a Parigi il 13 dicembre 1968

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame prevede la ratifica di una « convenzione europea », redatta cioè sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, per dare disciplina uniforme e su base europea alle norme sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Tutte le norme sono dirette ad evitare, nella misura del possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati, per via di terra, di mare o d'aria, e i cui viaggi durano spesso parecchi giorni.

Le norme sono semplici e chiare, e non richiedono illustrazioni.

La durata della convenzione è prevista a tempo indeterminato, ma può essere denunciata con preavviso di sei mesi.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalla Commissione affari esteri nella seduta del 22 marzo, che ha autorizzato il relatore a chiederne l'approvazione all'Assemblea.

E pertanto il relatore si onora di chiedere la vostra approvazione.

SCELBA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 48 della Convenzione stessa.